



CITTA' DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

Corso Roma 36 – 12038 Savigliano

C.F. e P.I. : 00215880048

RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RIFERITA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2024

Condizioni e modalità per l'accesso al riconoscimento del rimborso

Delibera G.C. n. 205 del 24.11.2025

1. Condizioni di base

A sostegno delle persone fisiche che si trovano nelle condizioni di disagio economico sotto riportate, il Comune di Savigliano, con Delibera G.C. n. 205 del 24.11.2025, ha confermato il riconoscimento del rimborso dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. versata con riferimento all'anno di imposta 2024.

Il rimborso compete a condizione che il richiedente e i componenti del proprio nucleo familiare non siano proprietari o comproprietari, ovvero titolari ovvero contitolari di altri diritti reali, di altre abitazioni oltre a quella principale di residenza e relative pertinenze così come definite ai fini IMU, e che abbiano provveduto all'integrale pagamento dell'addizionale comunale per il 2024 (e che non abbiano già usufruito di restituzione di quanto versato in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come da dichiarazione resa) nonché delle tasse comunali anche per le annualità pregresse, anche a titolo di ravvedimento operoso laddove possibile, e di ogni altra entrata di spettanza comunale, come eventuali servizi comunali per asilo nido e/o mensa scolastica, canoni alloggi comunali,...

Per il riconoscimento del rimborso il fabbricato adibito a propria abitazione deve essere regolarmente iscritto nel N. C. E. U. e deve appartenere alla categoria catastale A con esclusione delle abitazioni di pregio quali cat. A/1 (tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castello e palazzo).

2. Requisiti economici

Il rimborso è riconosciuto nei confronti dei contribuenti appartenenti a famiglie a basso reddito con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) **in corso di validità nell'anno 2025 (anche per le domande di rimborso presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2026)** come segue:

- a) sino ad € 19.000,00 se il reddito è esclusivamente prodotto da lavoro dipendente, assimilato o pensione;
- b) sino ad € 20.000,00 per i nuclei composti da un'unica persona con reddito di lavoro dipendente, assimilato o pensione;
- c) sino ad € 16.000,00 per gli altri redditi.

3. Criteri applicativi

Per l'anno 2025, le domande per il contributo, sul modello scaricabile dal Sito Internet istituzionale del Comune e disponibile all'esterno dell'Ufficio Tributi piano terreno, potranno essere presentate con le seguenti tempistiche e modalità:

Nel periodo compreso tra il 15.12.2025 ed il 27.2.2026 sino alle ore 12.00, eventualmente con l'ausilio delle organizzazioni sindacali, tramite PEC o mail all'indirizzo comune.savigliano@legalmail.it, ovvero **presso l'Ufficio Tributi PIANO TERRA del Palazzo Comunale - C.so Roma, 36, PREVIO NECESSARIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AI NN. 0172/710275-225;**

In entrambi i casi, occorre allegare la certificazione della propria Situazione Economica **(I.S.E.E.), in corso di validità nell'anno 2025 (anche per le domande di rimborso presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2026)**, riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati. La domanda può essere presentata anche tramite raccomandata A.R. inviata entro il 27.02.2026.

Il Comune di Savigliano provvederà ad effettuare opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni di base e dei requisiti economici richiesti per il riconoscimento del rimborso, in seguito ai quali, provvederà ad erogare il rimborso spettante utilizzando i proventi previsti nel fondo costituito dall'Amministrazione Comunale.

Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico sul conto corrente indicato dal richiedente e del quale lo stesso sia intestatario o cointestatario; solo in assenza della predetta titolarità o contitolarità, la somma potrà essere ritirata direttamente presso la CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO, Piazza del Popolo n. 15.

Qualora le richieste complessivamente presentate dai contribuenti diano luogo ad un rimborso di importo maggiore a quello risultante nel fondo costituito dal Comune, il rimborso dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. spettante sarà erogato in misura proporzionale all'ammontare del fondo costituito e previsto nel bilancio comunale, qualora l'integrazione delle somme disponibili sull'apposito capitolo di spesa non sia compatibile con le esigenze ed i termini di bilancio per l'anno in corso.

Gli uffici competenti potranno intervenire ed annullare i provvedimenti di riconoscimento del contributo eventualmente emessi, qualora emerga anche successivamente la non veridicità dei dati dichiarati, e richiedere la restituzione degli importi eventualmente erogati.

Non verranno erogati contributi per importi inferiori ad € 12,00.